

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C.: mil. 5.2210 - 52599

All.: 1; ann.: //.

- OGGETTO:** 1) Art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015;
2) Indennità di posizione e indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

^^^^^^^^^^

Seguito: a) nota prot. M_D GPREV 0009131 del 20/01/2015

Seguito: b) nota prot. M_D GPREV 0049587 del 19/03/2015

^^^^^^^^^^

A

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

Nell'ambito del sistema previdenziale, compreso quello militare, sono stati sciolti di recente, da parte degli organi a ciò preposti, dubbi interpretativi riguardo ad alcune norme di settore.

Da qui la necessità di fornire agli Enti di F.A. le istruzioni operative al fine di verificare e/o attuare la conformità del loro operato in merito alle singole fattispecie di rispettiva competenza.

I chiarimenti riguardano in particolare:

- 1) l'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) a seguito della Circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015.**

Con la nota in *a)* cui si fa seguito, la Scrivente - nel fornire le prime indicazioni in merito alle disposizioni di interesse contenute nella legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ed in particolare sulle novità introdotte dall'art. 1, comma 707, della stessa - aveva fatto riserva di comunicare ulteriori e più puntuali elementi, anche alla luce delle successive istruzioni operative da parte dell'INPS in ordine all'importo complessivo del trattamento pensionistico spettante in applicazione della norma sopra citata.

L'Istituto Previdenziale, con la circolare n. 74 del 10 aprile u.s., ha dettato le indicazioni per la corretta applicazione della suddetta norma chiarendo, al punto 1, che la stessa riguarda tutti coloro che alla data del 31/12/1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Ha, inoltre, precisato, al punto 2, che, per determinare l'importo della pensione da porre in pagamento, occorre procedere al confronto tra due sistemi di computo della stessa ed eseguire,

quindi, una doppia operazione di calcolo: determinare, dapprima, l'importo con le regole attualmente vigenti (sistema retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall'1/1/2012) e poi, effettuare il calcolo di quanto sarebbe spettato applicando per intero il criterio retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dal militare.

Operato tale confronto, sarà messo in pagamento l'importo più basso.

Al riguardo l'INPS richiama il disposto del comma 707 della legge n. 190/2014, nella parte in cui prevede che l'anzianità contributiva valorizzabile, ai fini della determinazione della pensione, è pari *“all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata tra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”*.

In buona sostanza, viene affermato il principio secondo cui i lavoratori debbono conseguire la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati, compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione e, conseguentemente, viene prevista la possibilità di superare la massima anzianità contributiva valorizzabile, finora fissata nella misura dell'80%.

Si rammenta, come specificato al punto 3 della circolare INPS di cui in argomento, che, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 708 della citata legge n. 190/2014, il doppio calcolo si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge stessa, con effetto a decorrere dalla medesima data;

2) L'indennità di posizione e l'indennità perequativa di cui agli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con circolare prot. n. M_D GMIL 0120770 in data 05/03/2015, la Direzione Generale per il Personale Militare – recependo il favorevole orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – ha disposto la corresponsione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa di cui agli artt. 1819 e 1820 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 nei confronti degli Ufficiali che - in regime di “blocco” - hanno maturato i requisiti per la relativa titolarità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in quanto detti emolumenti sono stati ritenuti esclusi sia dal cosiddetto “tetto retributivo”, sia dalla cristallizzazione del trattamento stipendiale e di ogni altro trattamento meramente legato alla progressione di carriera.¹

Tenuto conto che l'art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall'art. 1866 del D.Lgs. n. 66/2010, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, individua nell'ultimo stipendio e negli assegni e/o indennità integralmente percepiti, gli elementi che costituiscono la base pensionabile, si è ritenuto che le sopra citate indennità siano entrate a far parte con effetto retroattivo della retribuzione pensionabile.

La Scrivente, recependo le “novità” interpretative sopra esposte, ha formalizzato un provvedimento pensionistico “pilota”, sottoposto al preventivo esame dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, nei confronti di un ufficiale superiore, cessato in regime di “blocco”, con l'inserimento dell'indennità di posizione, sia nel calcolo della quota “A” di pensione, con riguardo all'ultimo importo integralmente percepito, sia nel computo della quota “B”, quale media degli importi percepiti dall'insorgenza del diritto sino alla data

¹ Il blocco degli incrementi retributivi derivanti dalla promozione al grado o alla qualifica superiore e dall'attribuzione del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio è previsto dall'art. 9, rispettivamente commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

di cessazione dal servizio ed applicando nel contempo le disposizioni di cui alla sopra citata circolare INPS n. 74/2015.

Il provvedimento stesso è stato ammesso al visto ed alla registrazione dal sopracitato Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa.

Per quanto sopra esposto, vorranno codesti Centri Amministrativi di Forza Armata provvedere a calcolare, secondo il sistema esplicitato al punto 1, gli importi dei trattamenti pensionistici di competenza, rideterminando anche quelli già liquidati al 1° gennaio 2015.

Si aggiunge, al riguardo, che l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, nell'ammettere a registrazione il provvedimento pilota, ha richiamato l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui l'INPS dovesse emanare istruzioni procedurali diverse da quelle correttamente seguite nel decreto in parola, l'Amministrazione Difesa dovrà adeguarsi alle modalità applicative adottate dall'Istituto previdenziale.

I medesimi Centri Amministrativi di F.A. dovranno, altresì, rideterminare il trattamento pensionistico alla data del collocamento in ausiliaria nei termini di cui al punto 2 (con l'inclusione dell'indennità di posizione e/o perequativa) e con attribuzione dei relativi arretrati, nei confronti degli ufficiali aventi diritto, cessati dal servizio nel corso degli anni 2011-2014, anche se attualmente già cessati dall'ausiliaria e collocati nella riserva.

Dovranno essere, inoltre, rideterminate le pensioni degli ufficiali, cessati in regime di blocco e collocati direttamente nella riserva, in congedo assoluto o deceduti.

Sarà cura, infine, di codesti Enti provvedere alla riliquidazione del trattamento di buonuscita con la valorizzazione delle sopra citate indennità nella base pensionabile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Maura PAOLOTTI

ELENCO INDIRIZZI

| | |
|--|---------|
| - SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli Affari Militari | ROMA |
| - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere Militare | ROMA |
| - MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo | ROMA |
| - SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA | ROMA |
| - STATO MAGGIORE DIFESA | ROMA |
| - STATO MAGGIORE ESERCITO | ROMA |
| - STATO MAGGIORE MARINA | ROMA |
| - STATO MAGGIORE AERONAUTICA | ROMA |
| - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | ROMA |
| - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI | ROMA |
| - UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI | ROMA |
| - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE | SEDE |
| - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE | ROMA |
| - ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA | ROMA |
| - UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI | ROMA |
| - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE | ROMA |
| - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO | FIRENZE |
| - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE MARINA MILITARE | TARANTO |
| - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA MILITARE | BARI |
| - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ARMA DEI CARABINIERI | ROMA |
| - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE - CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO | CHIETI |
| - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA | ROMA |

- DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE
5° REPARTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO

ROMA

- COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE
SERVIZIO DI COMMISSARIATO - REPARTO AMMINISTRAZIONE
2° UFFICIO

ROMA